

SAE ITALIA TECHNOLOGY COLLEGE S.R.L.

**Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di
Studio per il diritto allo studio universitario Anno
Accademico 2023/2024**

SAE Institute Milano

Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio per il diritto allo studio universitario Anno Accademico
2023/2024

INDICE

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	3
2. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.....	4
3. INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	14
4. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	15
5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	15
6. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALEPRESENTAZIONE DEI RICORSI.....	16
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO	17
8. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA.....	17
10. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ.....	18
11. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE FORNITE (D.P.R. 445/2000, art. 71)	18
12. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE	18
13. PROMEMORIA SCADENZE.....	21
ALLEGATO A	22

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Il Diritto allo Studio trova il suo fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e afferma la possibilità per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Legge Regionale 13 dicembre 2004, N. 33 disciplina il sistema di interventi volti a rendere effettivo il Diritto allo studio universitario e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). In particolare, i benefici per gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di primo livello presso SAE Institute consistono nell'erogazione di Borse di studio, che vengono assegnate tramite concorso bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 ed in particolare dall'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Ulteriori riferimenti:

- Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6.
- Decreto Ministeriale 9 giugno 2017 «Aggiornamento soglie ISEE-ISPE per l'anno accademico 2019/2020».
- Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 203 del 23 febbraio 2023 «Aggiornamento importi minimi borse di studio anno accademico 2023-2024».
- Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 204 del 23 febbraio 2023 «Aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2023-2024».
- D.M. 1320 del 17 dicembre 2021 recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto di cui al d.lgs n. 68/2021 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6 novembre 2021 n. 152”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. XII/468 del 19 giugno 2023.

SAE Institute per il Diritto allo Studio coordina, organizza ed eroga in favore degli studenti:

- a) gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004 nonché da tutti gli ulteriori provvedimenti sopra richiamati;
- b) sviluppa e propone l'ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio SAE Institute.

Inoltre, SAE Institute promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori condizioni di vita e di studio per gli studenti.

Questi interventi riguardano i seguenti benefici e servizi:

- borse di studio;
- interventi per la mobilità internazionale e scambi internazionali.

2. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 8 del Decreto Legislativo nr. 68/2012 e della D.G.R. relativa all'anno accademico 2023/24 n. XII/468 del 19 giugno 2023. Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2023/2024. Il beneficio della Borsa di Studio è concesso agli **iscritti** dei corsi triennali dei Diplomi Accademici di Primo Livello Produzione Audio e Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media.

Il finanziamento deriva da contributi stanziati da MIUR e Regione Lombardia.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

- **Idoneo assegnatario:** lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.
- **Idoneo non assegnatario:** lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.
- **Non Idoneo:** lo studente non in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti.
- **Prima immatricolazione assoluta:** qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2023/2024) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2023/2024, in qualunque Università/Accademia italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

2.1) COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio consta di erogazione in denaro in due rate. Sono previste integrazioni non comprese nella borsa di studio quali:

- integrazione per la Mobilità internazionale e stage;
- elevamenti di importo per studenti disabili;
- integrazione in favore degli Studenti iscritti contemporaneamente a più Corsi di Studio;
- integrazione in favore di studenti laureati entro la durata legale del corso.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995; tuttavia sarà emessa la certificazione unica degli importi erogati in denaro.

Numero delle borse, L'Ufficio DSU di SAE Institute mette a concorso:

Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico Diploma accademico di primo livello in Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media e Produzione Audio: **n. 1 borsa di studio.**

Per gli iscritti al **secondo anno** dei corsi di Diploma accademico di primo livello in produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media e Produzione Audio: **n. 1 borsa di studio.**

Per gli iscritti al **terzo anno** dei corsi di Diploma Accademico di primo livello in produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media e Produzione Audio **n. 1 borsa di studio.**

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti, o dichiarare di volersi iscrivere per la prima volta, ad uno dei corsi di diploma accademico di primo livello.

Non potranno partecipare al Concorso gli studenti che, nell'anno accademico 2023/2024:

- Siano già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2023/2024;
- Beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati;
- Si iscrivano a un anno di corso (per lo stesso livello di studi) per il quale erano già stati iscritti, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente iscrizione e indipendentemente da come si sia conclusa la precedente carriera (rinuncia studi, decadenza, trasferimento, ecc), in qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
- Risultino iscritti a un anno di ripetenza;
- Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi.

2.3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie provvisorie i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico **2023/2024 alla data del 15 novembre 2023** (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, ai sensi del Regolamento Generale Corsi AFAM, gli studenti sono tenuti al pagamento della quota di immatricolazione e della retta di frequenza, almeno del primo semestre. Gli studenti che non risultassero regolarmente iscritti, nelle date sopra indicate, non verranno pertanto considerati idonei all'ottenimento dei benefici ai fini della graduatoria provvisoria) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

2.3.1) Requisiti di merito

Studenti del **1° anno di corso del diploma accademico** di primo livello.

1. Aver preliminarmente superato il processo di ammissione per verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio;
2. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso;
3. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 75/100 (66/100 per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%).

Studenti del **2° anno di corso del diploma accademico** di primo livello.

1. Aver conseguito un numero di crediti pari a 60 (sessanta) con riferimento agli insegnamenti del primo anno.

Studenti del **3° anno di corso del diploma accademico** di primo livello.

1. Aver conseguito un numero di crediti pari a 120 (centoventi) con riferimento agli insegnamenti del secondo anno.

Requisito di merito ex post:

Per mantenere la condizione di assegnatario totale, lo studente deve conseguire un livellominimo di merito in base all'anno accademico di frequenza, in particolare:

- per il **primo anno** accademico 35 crediti entro il 10 agosto 2024. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di assegnatario parziale, lo studente deve conseguire un livellominimo di merito di 35 crediti successivamente al 10 agosto 2024 ed entro il 1° ottobre 2024. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

- per il **secondo anno** per mantenere la condizioni di assegnatario parziale lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 90 crediti successivamente al 10 agosto 2024 ed entro il 1 ottobre 2024. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus a condizione che non siano già stati utilizzati nel corso del primo anno.

- per il **terzo anno** accademico 150 crediti entro il 1° ottobre 2024 per il conseguimento ditale requisito è possibile utilizzare 12 punti di bonus a condizione che nessun bonus sia stato utilizzato nel corso del primo o del secondo anno.

Validità dei crediti e media ponderata: Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2024. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell'immatricolazione all'attuale livello di studi.

Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI CONSEGUITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

Esame 1	Voto 26/30	Valore: 9 crediti
Esame 2	Voto 30/30	Valore: 12 crediti
Esame 3	Voto 18/30	Valore: 9 crediti
Esame 4	Voto: approvato (es. verifica conoscenza lingua inglese)	Valore: 3 crediti
Totale crediti posseduti		33 crediti
Totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162	
Totale	756	Media ponderata = 756/ 30 = 25,20

Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi biennali.

2.3.2) Requisiti di reddito

I pre-requisiti economici di accesso ai benefici fanno riferimento ai dati desumibili dall'Attestazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e sulla base dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio Universitario devono avere come pre-requisito economico, in aggiunta ai requisiti di merito, entrambi i seguenti valori riferiti ad una Attestazione "ISEE" rilasciata nel 2023, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e al proprio nucleo familiare:

- un indicatore di situazione economica - I.S.E.E. - non superiore a € 24.335,11;
- un indicatore di situazione patrimoniale - I.S.P.E. - non superiore a € 52.902,43 (L'I.S.P.E. è corrispondente a ISP/Scala di equivalenza).

Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente: - in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS; - presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf).

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente. Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE, e comunque in tempo utile per la scadenza prevista per la presentazione della domanda.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio assistenziali o per minorenni) a proprio favore.

Per l'a.a. 2023/2024 i redditi a cui fare riferimento sono quelli **dell'anno solare 2022**, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al **31 dicembre 2022**.

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente; dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;
- c) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;

*ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2022
Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente:

- d) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Studente indipendente

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000,00 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio, del genitore previsto) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dai punti che seguono.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 9.000,00 si intendono però raggiunti anche considerando i redditi del coniuge. Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei

genitori, dovrà assicurarsi che, a momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni. Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:
 - a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013 riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
 - b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
 - c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
 - d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente: Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti.

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore); oppure
- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto); oppure
- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia

anagrafico.

2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero o dello studente italiano residente all'estero

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente italiano o straniero residenti all'estero.

Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013. L'Ufficio DSU di Sae Institute provvederà a calcolare d'ufficio l'ISEE equivalente estero per gli studenti che ricadono nella condizione di cui sopra e che avranno provveduto a produrre i documenti di seguito indicati.

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL'ESTERO deve obbligatoriamente essere riferito - pena l'esclusione dal concorso - ai redditi percepiti nel 2022 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2022 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini di determinare l'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL'ESTERO gli studenti stranieri devono essere in possesso dei documenti originali relativi:

- Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- Reddito dell'anno solare 2022 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2022. Qualora nel corso del 2022 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del **31/12/2022** con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel 2022 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato che attesta l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni;
- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del **31/12/2022** dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti stranieri deve essere certificata come segue:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata;
- avere data di rilascio successiva all'1.1.2022 per i documenti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e allo stato di famiglia; successiva all'1.1.2023 per i documenti relativi ai redditi percepiti. L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati.

Si precisa che alla luce delle disposizioni comunitarie in materia di protezione internazionale di cui alla direttiva comunitaria 2001/55/Ce, possano autocertificare, ai sensi dell'art 46 del DPR n. 445/200 i redditi ed i patrimoni esteri, ai fini dell'attestazione delle dichiarazioni ISEE/ISPE.

ATTENZIONE: In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri appartenenti a Paesi extra UE non potrà essere inferiore a € 5.824,91 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 e successivi aggiornamenti).

L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

- A. Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
- B. Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
- C. Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo umano indicati nel Decreto Ministeriale del 1 agosto 2014 n. 594, e di seguito specificati, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. I Paesi considerati "particolarmente poveri" sono: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
- D. Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Legalizzazione dei documenti – casi particolari

Per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano). Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia patrimoni o redditi prodotti in paesi diversi dall'Italia. I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori dell'area dell'Euro vengono valutati sulla base del cambio medio del 2020. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in paese diverso dall'Italia, è comunque obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo familiare in base al DPCM 5 dicembre 2013 n 159 e, di conseguenza, è tenuto a presentare certificazione ISEE attestante tali redditi. Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2021 o abbia prodotto redditi nel 2021 in Paesi diversi dall'Italia, devono presentare la precedente documentazione – anche se parzialmente già consegnata in anni

precedenti e/o ad altri uffici dell'Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/ patrimoniali familiari.

SAE INSTITUTE NON ACCETTERÀ ALCUN TIPO DI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA COMPILAZIONE ISEE Universitario, che dovrà pertanto essere consegnata, personalmente dallo studente – o da persona dallo stesso delegata - solo ed esclusivamente ai CAAF dislocati sul territorio nazionale.

Per ulteriori spiegazioni e chiarimenti si rinvia agli Uffici INPS o al Caf.

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'ISEE Universitario corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente

Fasce di reddito

	Valori ISEE Universitario	
1° Fascia	Da € 0,00	A € 12.167,56
2° Fascia	Da € 12.167,57	A € 16.223,41
3° Fascia	Da € 16.223,42	A € 24.335,11

Ai fini del calcolo dell'ammontare della Borsa di Studio, gli studenti vengono classificati come segue:

Provenienza geografica

In relazione alla definizione di studente in sede, pendolare e fuori sede si applica la Deliberazione della Regione Lombardia n. X/7644 del 28/12/2017.

Studente in sede: studente residente nel Comune sede del Corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012. Elenco pubblicato nell'allegato A.

Studente pendolare: studente appartenente a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti. Elenco pubblicato nell'allegato A.

Studente fuori sede: studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di:

- un contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e convalida per l'anno in corso con il pagamento tramite modulo F24 o F23, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente.
- per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente consegnati personalmente all'ufficio DSU SAE Institute entro il 20 dicembre 2023

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli.

La mancata presentazione di tale documentazione comporterà la classificazione dello studente come

“pendolare”.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE	
1a Fascia	€ 3.185,00 (euro 2.415,00 + un pasto giornaliero gratuito)
2a Fascia	€ 2.777,00 (euro 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito)
3° Fascia	€ 1.990,00 (euro 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito)

STUDENTI PENDOLARI	
1° Fascia	€ 4.475,00 (euro 3.705,00+ un pasto giornaliero gratuito)
2° Fascia	€ 3.891,00 (euro 3.121,00 + un pasto giornaliero gratuito)
3° Fascia	€ 3.063,00 (euro 2.293,00 + un pasto giornaliero gratuito)

STUDENTI FUORI SEDE che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private	
1° Fascia	€ 7.656,00 (euro 6.886,00 + un pasto giornaliero gratuito)
2° Fascia	€ 6.657,00 (euro 5.887,00 + un pasto giornaliero gratuito)
3° Fascia	€ 5.437,00 (euro 4.667,00 + un pasto giornaliero gratuito)

Si precisa che il numero di borse di studio per l'a.a. 2023/2024 è pari a 3.

3. INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Il combinato disposto dell'art. 3 comma 3, che introduce una maggiorazione del 15 % della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e dell' art. 3, comma 8, stabilisce che l' importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio.

Si indica di seguito una tabella che esplicita il valore delle borse di studio per l'anno accademico 2023/2024 a seconda della fascia di riferimento.

Livello ISEE	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore al 50 % del limite massimo di riferimento	7.081,40 (115%)	4.138,29 (115%)	2.854,01 (115%)
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento	6.157,74 (100%)	3.598,51 (100%)	2.481,75 (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 3.078,87)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.799,26)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.240,88)

3.1) Mobilità internazionale

Per gli studenti impegnati nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, nonché di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, l'importo della borsa di studio è incrementato dell'importo di euro 600,00 su base mensile per un massimo di 10 mesi.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a 100 euro per i paesi europei e fino ad euro 500,00 per i paesi extraeuropei.

Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

I contributi per la mobilità internazionale, oggetto del presente capo, sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

3.2) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo del 40% dell'importo spettante. La misura dell'incremento per gli studenti portatori di handicap verrà comunicato direttamente all'avente diritto in fase di assegnazione della borsa di Studio.

3.3) Studenti iscritti a più corsi di studio

Agli studenti iscritti ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di Studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei corsi.

3.4) Studenti laureati entro la durata legale del corso

Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, diploma accademico di primo livello, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso

4. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

Studenti iscritti ai corsi di Diploma accademico di primo livello di Produzione Audio e Produzione Cinetelevisiva e dei Nuovi Media

La graduatoria, per ogni anno accademico, è formulata sulla base dell'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare rapportato al limite di € 24.335,11; per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\text{Punteggio 1} = \frac{\text{ISEE Studente} \times 1000,00}{24.335,11}$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito. Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 31 luglio 2023 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\text{(Crediti studente* - Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi - Crediti minimi)}}$$

*Sarà considerato in ogni caso un numero di crediti massimo pari al totale dei crediti sostenibili da piano degli studi di corso, negli anni di corso precedenti.

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata (arrotondata a due cifre decimali) degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media ponderata studente - 18)} \times \frac{400}{(30-18)}$$

5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di ammissione al concorso devono essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2023 previo appuntamento con la Segreteria Studenti oppure scrivendo all'indirizzo segreteria@sae.edu.

DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI

1. Stampa della domanda debitamente firmata;
2. Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità;
3. Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nel 2023 in base alla normativa vigente;
4. Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua parte (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti).

DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI

1. Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità;
2. Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di Laurea magistrale e abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo da richiedere all'Ufficio DSU;

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata a mani dal richiedente entro e non oltre il 30/11/2023 alla Segreteria Studenti SAE Institute Via Trentacoste 14, 20134, Milano.

L'orario di apertura al pubblico della Segreteria Studenti è **ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO** dal lunedì al venerdì, dalle **08.30** alle **14:30**.

NOTA BENE: La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente percorso.

6. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEI RICORSI

6.1) Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dall'Ufficio DSU SAE Institute che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti. Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:

- **idonei**: qualora siano in possesso di tutti i requisiti;

- **non idonei**: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando. I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- **idonei assegnatari**: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;

- **idonei non assegnatari**: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio richiesto. In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

6.2) Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro e non oltre il **15 dicembre 2023** attraverso la pubblicazione presso l'albo e sull'area riservata del sito SAE Institute. Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio DSU e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. Il ricorso sarà deciso dal Presidente dell'Accademia unitamente al direttore che vi provvederanno senza formalità.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo. Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva entro e non oltre **31 dicembre 2023**. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate, di pari importo, erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:

- **Prima rata: 31 gennaio 2024**
- **Seconda rata: è corrisposta entro il 31 agosto 2024 successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito al 10 agosto 2024**

L'erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato o cointestato allo studente beneficiario o a un genitore come da stato di famiglia.

La seconda rata della borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2024 il numero di crediti minimo stabilito per ogni anno Accademico. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2024 lo studente avrà conseguito almeno **35 crediti per il primo anno, 120 crediti per il secondo anno e 150 per il terzo anno accademico**, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il beneficio dell'esonero della retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo all'Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale. Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il **31 dicembre 2024** gli importi delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio. Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue non saranno assegnate. L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n.21650. Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

8. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate da SAE Institute o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti da SAE.

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all' ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ufficio DSU o verso SAE Institute;
2. non presenti all'Ufficio DSU, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

10. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ

Nel caso di trasferimento ad altra Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'Ufficio DSU, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse). Lo studente che si sia trasferito da altra Accademia o Università a Sae Institute dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Soggetto Gestore dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 20 dicembre 2023, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

11. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE FORNITE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

L'Ufficio DSU, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di richiedere agli studenti, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM n. 159/2013 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

L' Ufficio DSU, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D.L. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

12. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

Informazioni generali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), in particolare, nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali.

1. Il titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE (di seguito "SAE Institute"), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, P. IVA 11800470152: esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (se nominati) è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

2. Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili, comunicati dall'interessato nel presente modulo al fine di raccogliere la richiesta di immatricolazione ai corsi erogati da SAE Institute e per le ulteriori finalità indicate nella presente informativa. In caso di disabilità rilevanti per il corso di studi, si prega di contattare SAE Institute per valutare il caso specifico e fornire un adeguato supporto.

3. Modalità e durata del trattamento. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi indicati all'art. 5 GDPR. Il Titolare tratterà i dati per finalità di servizio o contrattuali per il tempo necessario per adempiere alle finalità del trattamento e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio, contrattuali, fiscali e contabili. I dati per le finalità di marketing/newsletter, ove sia stato rilasciato specifico consenso, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità del trattamento o nel termine inferiore qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell'interessato.

4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità del consenso e conseguenze del mancato consenso I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità.

A) senza il consenso espresso dell'interessato (art. 6 GDPR), per le seguenti finalità: - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; - adempiere all'eventuale richiesta dell'interessato di erogazione di un finanziamento da parte dell'istituto di credito indicato nel form di richiesta, per il quale il Titolare rappresenta l'intermediario ai fini della valutazione della pratica di finanziamento; - adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità; - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; - con esclusione della diffusione, per perseguire un interesse legittimo del titolare (salvo che non prevalgano i diritti, le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato) Il conferimento di tali dati è obbligatorio e in caso di mancato conferimento non potremo garantirti l'immatricolazione ai corsi erogati da SAE Institute e/ o la correlata richiesta di finanziamento.

B) solo previo specifico e distinto consenso dell'interessato (art. 7 GDPR), operato mediante la specifica approvazione al momento della richiesta di immatricolazione, per le seguenti finalità di marketing: inviare via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare ed elaborare studi, ricerche e statistiche di mercato. I dati raccolti per tale finalità non verranno comunicati o diffusi. Il conferimento dei dati per la finalità sub B) è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato per tale finalità o di revocare successivamente e in qualsiasi momento la possibilità di trattare dati già forniti, ma la revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare comprende in particolare:

- i. il consenso che l'Interessato ha accordato al Titolare affinché questo tratti i propri dati personali;
- ii. l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è il contraente (ad es. per aver accettato un posto in un corso);
- iii. l'esecuzione di misure precontrattuali in seguito alla sua richiesta (ad es. la richiesta di finanziamento);
- iv. i casi in cui il Titolare è giuridicamente obbligato ad attenersi agli obblighi legali che si applicano

allo stesso in qualità di responsabile del trattamento;

v. i casi in cui il trattamento è necessario per salvaguardare i tuoi interessi vitali o gli interessi vitali di terzi;

vi. i casi in cui il trattamento è necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di poteri pubblici di cui il Titolare (ovvero il responsabile del trattamento) è investito;

vii. i casi in cui il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi, salvo ove su tali interessi prevalgano: interessi riguardanti la sicurezza, i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato e la salvaguardia dei suoi dati personali contro danni gravi; tutto questo richiede la salvaguardia dei dati personali, in particolare quando il soggetto in questione è un minore.

5. Accesso e trasferimento dei dati I dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al punto 4:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo AD Education di cui il Titolarea parte, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento.

- a società del gruppo AD Education di cui il Titolare fa parte (ad esempio per lo storage dei dati personali, per l'utilizzo di piattaforme per finalità di marketing, etc.);

- a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di SAE Institute ad altri soggetti pubblici (ad es. MIUR), a soggetti pubblici e privati qualora ne facciano richiesta al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo e professionale degli studenti di SAE Institute, nonché a soggetti pubblici e privati per la effettuazione di attività di studio e rilevazione statistica. I dati personali verranno inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con SAE Institute, eroga i finanziamenti richiesti dagli studenti per la partecipazione ai corsi; È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. I dati potranno altresì essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento o operanti in veste di Titolari autonomi. Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare o del gruppo AD Education di cui fa parte il Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Diritti dell'interessato L'Interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante. In caso di violazione dei dati personali dell'interessato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34 GDPR, il Titolare provvederà alla comunicazione della violazione all'interessato.

7. Contatti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R a SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE, con sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una PEC all'indirizzo saeitalia@registerpec.it

13. PROMEMORIA SCADENZE

30 novembre 2023: scadenza presentazione domanda per Borsa di Studio

15 dicembre 2023: pubblicazione graduatorie provvisorie

31 dicembre 2023: pubblicazione graduatorie definitive

10 agosto 2024: termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di merito per le Borse di Studio.

ALLEGATO A

COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI “STUDENTI IN SEDE”

20100 MILANO
20020 ARESE
20090 ASSAGO
20010 BAREGGIO
20080 BASIGLIO
20021 BOLLATE
20091 BRESSO
20090 BUCCINASCO
20090 CESANO BOSCONI
20092 CINISELLO BALSAMO
20093 COLOGNO MONZESE
20032 CORMANO
20010 CORNAREDO
20094 CORSICO
20090 CUSAGO
20095 CUSANO MILANINO
20085 LOCATE DI TRIULZI
20026 NOVATE MILANESE
20090 OPERA
20016 PERO
20068 PESCHIERA BORROMEO
20090 PIEVE EMANUELE
20096 PIOLTELLO
20017 RHO
20089 ROZZANO
20097 SAN DONATO MILANESE
20098 SAN GIULIANO MILANESE
20090 SEGRATE
20099 SESTO SAN GIOVANNI
20019 SETTIMO MILANESE
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
20090 VIMODRONE

COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI “STUDENTI PENDOLARI”

26834 ABBADIA CERRETO
20081 ABBIATEGRASSO
26020 AGNADELLO
20041 AGRATE BRIANZA
20040 AICURZIO
23881 AIRUNO
20080 ALBAIRATE
20042 ALBIATE
21041 ALBIZZATE
24011 ALMÉ
24022 ALZANO LOMBARDO
24051 ANTEGNATE
22070 APPIANO GENTILE
24040 ARCENE
20020 ARCONATE
20043 ARCORE

20010 ARLUNO
28041 ARONA
22060 AROSIO
21010 ARSAGO SEPRIO
24040 ARZAGO D'ADDA
24052 AZZANO S. PAOLO
26010 BAGNOLO CREMASCO
24050 BARIANO
20030 BARLASSINA
23890 BARZAGO
23891 BARZANÒ
27010 BASCAPÈ
20060 BASIANO
27050 BASTIDA PANCARANA
27020 BATTUDA
20060 BELLINZAGO LOMBARDO
20040 BELLUSCO
22070 BEREGAZZO CON FIGL.
27021 BEREGUARDO
24100 BERGAMO
20044 BERNAREGGIO
20010 BERNATE TICINO
20045 BESANA BRIANZA
20080 BESATE
21010 BESNATE
20046 BIASSONO
20020 BIENATE
22070 BINAGO
20082 BINASCO
26811 BOFFALORA D'ADDA
20010 BOFFALORA SOPRA TICINO
24040 BOLTIERE
24040 BONATE SOPRA
24040 BONATE SOTTO
27010 BORGARELLO
26812 BORGHETTO LODIGIANO
26851 BORGO SAN GIOVANNI
20098 BORGOLOMBARDO
27010 BORNASCO
24040 BOTTANUCO
20030 BOVISIO MASCIAGO
22100 BRECCIA
22070 BREGNANO
24041 BREMBATE
24030 BREMBATE SOPRA
26822 BREMBIO
27042 BRESSANA BOTTARONE
24053 BRIGNANO GERA D'ADDA
20040 BRIOSCO
23883 BRIVIO
20047 BRUGHERIO
20080 BUBBIANO
21020 BUGGUGIATE
23892 BULCIAGO
22070 BULGAROGRASSO

20040 BURAGO DI MOLGORA
20010 BUSCATE
20040 BUSNAGO
20060 BUSSERO
21052 BUSTO ARSIZIO
20020 BUSTO GAROLFO
22060 CABIATE
22071 CADORAGO
21050 CAIRATE
24054 CALCIO
23885 CALCO
24032 CALOLZIOCORTE
24033 CALUSCO D'ADDA
24040 CALVENZANO
20080 CALVIGNASCO
26823 CAMAIRAGO
20040 CAMBIAGO
20050 CAMPARADA
20010 CANEGRATE
24040 CANONICA D'ADDA
22063 CANTÙ
22070 CAPIAGO INTIMIANO
20040 CAPONAGO
26010 CAPRALBA
20040 CAPRIANO
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO
24030 CAPRINO BERGAMASCO
20048 CARATE BRIANZA
24043 CARAVAGGIO
27020 CARONARA AL TICINO
22070 CARONATE
21010 CARDANO AL CAMPO
22060 CARIMATE
21040 CARNAGO
20040 CARNATE
21042 CARONNO PERTUSELLA
21040 CARONNO VARESINO
20080 CARPIANO
20061 CARUGATE
22060 CARUGO
24030 CARVICO
26852 CASALETTO LODIGIANO
26010 CASALETTO VAPRIO
26831 CASALMAIOCCO
20071 CASALPUSTERLENGO
20080 CASARILE
23880 CASATENNOVO
21020 CASCIAGO
20080 CASELLE LURANI
24040 CASIRATE D'ADDA
22030 CASLINO D'ERBA
22070 CASNATE CON BERNATE
27022 CASORATE PRIMO
21011 CASORATE SEMPIONE
20010 CASOREZZO

23893 CASSAGO BRIANZA
20062 CASSANO D'ADDA
21012 CASSANO MAGNAGO
20060 CASSINA DE' PECCHI
22070 CASSINA RIZZARDI
20081 CASSINETTA LUGAGNANO
27023 CASSOLNOVO
20022 CASTANO PRIMO
24040 CASTEL ROZZONE
25030 CASTELCOVATI
21053 CASTELLANZA
23844 CASTELLO DI BRIANZA
22030 CASTELMARTE
26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
22070 CASTELNUOVO BOZZENTE
21050 CASTELSEPRIO
26823 CASTIGLIONE D'ADDA
21043 CASTIGLIONE OLONA
26866 CASTIRAGA VIDARDO
25030 CASTREZZATO
21040 CASTRONNO
26844 CAVACURTA
27051 CAVAMANARA
21044 CAVARIA CON PREMEZZO
20040 CAVENAGO BRIANZA
26824 CAVENAGO D'ADDA
28065 CERANO
27010 CERANOVA
20020 CERIANO LAGHETTO
22072 CERMENATE
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
23870 CERNUSCO LOMBARDONE
20070 CERRO AL LAMBRO
20023 CERRO MAGGIORE
27012 CERTOSA DI PAVIA
20060 CERVIGNANO D'ADDA
20031 CESANO MADERNO
20020 CESATE
25032 CHIARI
24040 CHIGNOLO D'ISOLA
22070 CIRIMIDO
24040 CISERANO
21040 CISLAGO
20080 CISLIANO
24050 CIVIDATE AL PIANO
25030 COCCAGLIO
26845 CODOGNO
20020 COGLIATE
23886 COLLE BRIANZA
20040 COLNAGO
24055 COLOGNO AL SERIO
20060 COLTURANO
20060 COMAZZO
22100 COMO
24040 COMUN NUOVO

20049 CONCOREZZO
27010 COPIANO
20011 CORBETTA
20040 CORNATE D'ADDA
26854 CORNEGLIANO LAUDENSE
26846 CORNO GIOVINE
26847 CORNO VECCHIO
20050 CORREZZANA
26834 CORTE PALASIO
24050 CORTENUOVA
23845 COSTAMASNAGA
24050 COVO
26013 CREMA
22060 CREMELLA
26010 CREMOSANO
26835 CRESPIATICA
22060 CUCCIAGO
20012 CUGGIONO
27010 CURA CARPIGNANO
24035 CURNO
20020 DAIRAGO
24044 DALMINE
20033 DESIO
23843 DOLZAGO
26010 DOVERA
20070 DRESANO
23848 ELLO
22036 ERBA
21054 FAGNANO OLONA
24045 FARA GERA D'ADDA
24058 FARA OLIVANA CON SOLA
22070 FENEGRÒ
21010 FERNO
22060 FIGINO SERENZA
24040 FILAGO
22073 FINO MORNASCO
26861 FOMBIO
24056 FONTANELLA
24040 FORNOVO S. GIOVANNI
20083 GAGGIANO
23851 GALBIATE
20060 GALGAGNANO
21013 GALLARATE
28066 GALLIATE
27025 GAMBOLÒ
20024 GARBAGNATE MILANESE
21045 GAZZADA SCHIANNO
21040 GERENZANO
20060 GESSATE
27010 GIUSSAGO
20034 GIUSSANO
20064 GORGONZOLA
21050 GORLA MAGGIORE
21055 GORLA MINORE
24020 GORLE

21040 GORNATE OLONA
26813 GRAFFIGNANA
22070 GRANDATE
27020 GRAVELLONA LOMELLINA
20056 GREZZAGO
27027 GROPPELLO CAIROLI
22070 GUANZATE
26862 GUARDAMIGLIO
20088 GUDO VISCONTI
23898 IMBERSAGO
21056 INDUNO OLONA
22044 INVERIGO
20010 INVERUNO
20065 INZAGO
24040 ISSO
21040 JERAGO CON ORAGO
20084 LACCHIARELLA
20020 LAINATE
24040 LALLIO
22045 LAMBRUGO
27015 LANDRIANO
27016 LARDIRAGO
20020 LAZZATE
23900 LECCO
20025 LEGNANO
20030 LENTATE SUL SEVESO
20050 LESMO
24040 LEVATE
20051 LIMBIATE
22070 LIMIDO COMASCO
27010 LINAROLO
20060 LISCATE
20035 LISSONE
26814 LIVRAGA
22070 LOCATE VARESINO
26900 LODI
26855 LODI VECCHIO
23871 LOMAGNA
22074 LOMAZZO
21050 LONATE CEPPINO
21015 LONATE POZZOLO
22030 LONGONE AL SEGRINO
21040 LOZZA
22070 LUISAGO
22040 LURAGO D'ERBA
22070 LURAGO MARINONE
24050 LURANO
22075 LURATE CACCIVIO
20050 MACHERIO
24040 MADONE
20013 MAGENTA
27010 MAGHERNO
20020 MAGNAGO
26852 MAIRANO (CASALETTO LODIGIANO)
20082 MAIRANO (NOVIGLIO)

26847 MALEO
23864 MALGRATE
21046 MALNATE
20010 MARCALLO CON CASONE
27020 MARCIGNAGO
22066 MARIANO COMENSE
21050 MARNATE
24057 MARTINENGO
26866 MARUDO
27010 MARZANO
20060 MASATE
26815 MASSALENGO
20036 MEDA
20060 MEDIGLIA
20077 MELEGNANO
20066 MELZO
23807 MERATE
26833 MERLINO
22046 MERONE
20010 MESERO
20050 MEZZAGO
24040 MISANO DI GERA D'ADDA
20020 MISINTO
23873 MISSAGLIA
23847 MOLTENO
26836 MONTANASO LOMBARDO
22070 MONTANO LUCINO
26010 MONTE CREMASCO
23874 MONTEVECCHIA
23876 MONTICELLO BRIANZA
20052 MONZA
21040 MORAZZONE
24050 MORENGO
20081 MORIMONDO
21020 MORNAGO
27036 MORTARA
20086 MOTTA VISCONTI
22076 MOZZATE
24030 MOZZO
20053 MUGGIÒ
20060 MULAZZANO
25075 NAVE
20014 NERVIANO
23895 NIBIONNO
20020 NOSATE
20054 NOVA MILANESE
28100 NOVARA
22060 NOVEDRATE
20082 NOVIGLIO
21040 OGGIONA CON S. STEFANO
23848 OGGIONO
27020 OLEVANO DI LOMELLINA
22077 OLGiate COMASCO
23887 OLGiate MOLGORA
21057 OLGiate OLONA

23854 OLGINATE
22070 OLTRONA DI S. MAMETTE
21040 ORIGGIO
24050 ORIO AL SERIO
20080 ORIO LITTA
20060 ORNAGO
24040 OSIO SOPRA
24046 OSIO SOTTO
23875 OSNAGO
26864 OSPEDALETTO LODIGIANO
25035 OSPITALETTO
26816 OSSAGO LODIGIANO
20010 OSSONA
20080 OZZERO
23877 PADERNO D'ADDA
20037 PADERNO DUGNANO
24040 PAGAZZANO
24030 PALADINA
26020 PALAZZO PIGNANO
20030 PALAZZOLO MILANESE
26025 PANDINO
20090 PANTIGLIATE
20015 PARABIAGO
27020 PARONA
20067 PAULLO
27100 PAVIA
23888 PEREGO
20016 PERO
20060 PESSANO CON BORNAGO
29100 PIACENZA
26017 PIERANICA
26854 PIEVE FISSIRAGA
27050 PIZZALE
20010 POGLIANO MILANESE
24040 POGNANO
22037 PONTE LAMBRO
24036 PONTE S. PIETRO
24040 PONTIROLO NUOVO
25037 PONTOGLIO
20060 POZZO D'ADDA
20060 POZZUOLO MARTESANA
20010 PREGNANA MILANESE
24030 PRESEZZO
24050 PUMENENGO
26017 QUINTANO
24020 RANICA
20055 RENATE
20027 RESCALDINA
24030 RIVIERA D'ADDA
26027 RIVOLTA D'ADDA
23899 ROBBIATE
20020 ROBECCHETTO CON INDUNO
20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO
20090 RODANO
27012 ROGNANO

24058 ROMANO DI LOMBARDIA
28068 ROMENTINO
27010 RONCARO
20040 RONCELLO
20050 RONCO BRIANTINO
20088 ROSATE
23888 ROVAGNATE
25038 ROVATO
22069 ROVELLASCA
22070 ROVELLO PORRO
25030 RUDIANO
27016 S. ALESSIO CON VIALONE
20090 SALERANO SUL LAMBRO
21017 SAMARATE
20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO
26848 SAN FIORANO
27010 SAN GENESIO ED UNITI
20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO
26817 SAN MARTINO IN STRADA
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO
20098 SAN VITTORE OLONA
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO
23889 SANTA MARIA HOÈ
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO
20010 SANTO STEFANO TICINO
21047 SARONNO
26826 SECUGNANO
20018 SEDRIANO
20030 SENAGO
22070 SENNA COMASCO
20038 SEREGNO
24068 SERIATE
21018 SESTO CALENDE
20090 SETTALA
20030 SEVESO
22040 SIRONE
23896 SIRTORI
27010 SIZIANO
20020 SOLARO
21048 SOLBIATE ARNO
22070 SOLBIATE COMASCO
21058 SOLBIATE OLONA
26867 SOMAGLIA
21019 SOMMA LOMBARDO
27048 SOMMO
26858 SORDIO
20050 SOVICO
28060 SOZZAGO
26016 SPINO D'ADDA
24050 SPIRANO
24040 STEZZANO
24040 SUISIO
20050 SULBIATE
21040 SUMIRAGO
20053 TACCONA

20080 TAVAZZANO
24030 TERNO D'ISOLA
26827 TERRANOVA DEI PASSERINI
26017 TORLINO VIMERCATI
24020 TORRE BOLDONE
27010 TORRE D'ARESE
27020 TORRE D'ISOLA
27010 TORREVECCHIA PIA
21049 TRADATE
27020 TRAVACÒ SICCOMARIO
28069 TRECATE
26017 TRESORE CREMASCO
24047 TREVIGLIO
24048 TREVIOLO
20060 TREZZANO ROSA
20056 TREZZO D'ADDA
20067 TRIBIANO
20050 TRIUGGIO
27020 TRIVOLZIO
27020 TROVO
20060 TRUCCAZZANO
26828 TURANO LODIGIANO
22078 TURATE
20029 TURBIGO
21040 UBOLDO
25030 URAGO D'OGGIO
24059 URGANO
20040 USMATE VELATE
26010 VAIANO CREMASCO
26019 VAILATE
24030 VALBREMBO
20080 VALERA FRATTA
23857 VALGREGHENTINO
27010 VALLE SALIMBENE
23868 VALMADRERA
20010 VANZAGO
20069 VAPRIO D'ADDA
20039 VAREDO
21100 VARESE
20057 VEDANO AL LAMBRO
21040 VEDANO OLONA
20050 VEDUGGIO CON COLZANO
27010 VELLEZZO BELLINI
21040 VENEGONO INFERIORE
21040 VENEGONO SUPERIORE
22070 VENIANO
20050 VERANO BRIANZA
24049 VERDELLINO
24049 VERDELLO
23879 VERDERIO INFERIORE
23878 VERDERIO SUPERIORE
21029 VERGIATE
20080 VERMEZZO
20080 VERNATE
22070 VERTEMATE CON MINOPRIO

27018 VIDIGULFO
23897 VIGANÒ
27029 VIGEVANO
20060 VIGNATE
20020 VILLA CORTESE
22079 VILLA GUARDIA
20050 VILLA RAVERIO
27030 VILLANOVA D'ARDENGI
26828 VILLANOVA SILLARO
27019 VILLANTERIO
20058 VILLASANTA
20059 VIMERCATE
27010 VISTARINO
20010 VITTUONE
20070 VIZZOLO PREDABISSI
27058 VOGHERA
24050 ZANICA
27012 ZECCONE
20060 ZELO BUON PERSICO
20080 ZELO SURREGONE
27020 ZERBOLO
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO
27030 ZINASCO NUOVO